

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 469

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, FINI, TATARELLA, AGOSTINACCHIO, ALEMANNI, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARDICA, BARBIERI, BARRA, DOMENICO BASILE, VINCENZO BASILE, BENEDETTI VALENTINI, BIZZARRI, BLANCO, BONO, BRACCI, BUONTEMPO, CAPITANEO, CARDIELLO, CARRARA, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CECCONI, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, COLUCCI, GIULIO CONTI, CUSCUNÀ, DELLA ROSA, DEL PRETE, DELL'UTRI, EPIFANI, FALVO, FIORI, FORESTIERE, FRAGALÀ, GAGGIOLI, GASPARRI, GISSI, GRAMAZIO, LA GRUA, LANDOLFI, LA RUSSA, LIUZZI, LO PORTO, MANZONI, MARENCO, MARENCO, MARIANO, MARINO BUCCELLATO, GIOVANNI MARINO, MARTINAT, MASTRANGELO, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MAZZONE, MENIA, MESSA, MITOLO, MORMONE, MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, GIOVANNI PACE, PAMPO, PAOLONE, NICOLA PARENTI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PEZZOLI, PITZALIS, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, ANTONIO RASTRELLI, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, ROSITANI, SALVO, SCALISI, SELVA, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI ZEULI, STORACE, TASCONE, TOFANI, TRANTINO, TRINGALI, URSO, VALENSISE, VENEZIA, ZACCHEO, ZACCHERA**

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per consentire il voto degli italiani all'estero

*Presentata il 6 maggio 1994*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Riproponiamo in questa legislatura la questione dell'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, una battaglia condotta dal lontano ottobre 1955 e contrastata con un ostruzionismo strisciante dalle forze della sinistra mentre le altre forze politiche, rassegnate,

non si sono mai mosse, così da determinare una situazione unica, l'insabbiamento per oltre trentotto anni senza che le proposte relative al voto all'estero potessero giungere ad una discussione in Aula.

Tutto ciò sino al giugno del 1993 quando, nell'Aula di Montecitorio, veni-

vano approvati nostri emendamenti con i quali si riconosceva l'elettorato attivo e poi anche l'elettorato passivo dando così la possibilità, per la prima volta, ai nostri connazionali all'estero di eleggere direttamente i loro rappresentanti nel Parlamento italiano.

Il Governo dopo quella data ebbe la preoccupazione di eccezioni di costituzionalità su quanto era avvenuto circa le « circoscrizioni estere » che erano state indicate e che comportavano, specie per quanto si riferiva al Senato, valutazioni contrapposte.

Il Governo presentò allora un disegno di legge costituzionale per la modifica degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione. Per la verità l'articolo 48 non veniva modificato ma vi era una norma aggiuntiva per assicurare, con legge, le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto.

È inutile oggi ripetere le osservazioni che vennero fatte allora anche da parte nostra: noi denunciavamo comunque, non tanto il merito del provvedimento, quanto lo strumento pericoloso di spostare nel tempo la decisione favorevole ai nostri connazionali residenti all'estero.

Purtroppo avevamo previsto quanto sarebbe accaduto. Il Senato e la Camera approvarono in prima lettura il predetto disegno di legge costituzionale presentato dal Governo. Successivamente, il 10 novembre 1993, al Senato lo stesso testo non raggiunse il *quorum* richiesto.

Ripresentiamo dunque nella XII legislatura lo stesso articolato di allora che ha avuto il consenso nei due rami del Parlamento, sia pure in prima lettura.

Evitiamo in tal modo ogni opposizione pretestuosa e chiudiamo i varchi ad eccezioni il cui accoglimento potrebbe pregiudicare anche le future operazioni elettorali.

Da ciò nasce l'esigenza di far approvare rapidamente sia il progetto di legge costituzionale, sia in parallelo la normativa ordinaria di attuazione.

A tal proposito abbiamo presentato la proposta di legge n. 50 con la quale si prevedono l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, e la creazione di « circoscrizioni estere » in attuazione della Costi-

tuzione, così modificata, come previsto con la presente proposta, agli articoli 48, 56 e 57.

Vi è l'integrazione dell'articolo 48 della Costituzione che disciplina l'elettorato attivo, con un nuovo comma, che nello spirito dell'articolo 3 della Costituzione di uguaglianza sostanziale affidi alla legge ordinaria il compito di assicurare le condizioni per un esercizio effettivo del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero.

Si debbono inoltre modificare: l'articolo 56 per la elezione della Camera dei deputati e l'articolo 57 per la elezione del Senato in quanto nell'attuale Costituzione si prevede la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni o tra le regioni in base alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, determinando così equivoci interpretativi che possono escludere la istituzione di « circoscrizioni estere ».

Con l'attuale proposta si evita una errata interpretazione e i cittadini residenti all'estero potranno eleggere un determinato numero di componenti delle due Camere in circoscrizioni appositamente istituite. Si potrà esercitare il diritto di voto nel Paese di residenza così come tutti i Paesi civili del mondo hanno stabilito.

Gli articoli 2 e 3 della nostra proposta di legge costituzionale permettono dunque di recepire quanto era stato già approvato alla Camera con l'emendamento Tremaglia il 30 giugno 1993 e secondo le indicazioni emerse dai lavori del Consiglio generale degli Italiani all'estero (CGIE) nell'assise straordinaria del 20 ottobre 1992, e quanto era stato deciso dalla Camera e dal Senato già in prima lettura del disegno di legge costituzionale del Governo.

Vi è poi, predeterminato, il numero dei deputati e senatori da eleggere da parte della comunità italiana all'estero più che, almeno per ora, stabilire la rappresentanza in proporzione al numero dei cittadini non residenti nel territorio nazionale.

Con la legge ordinaria si risolveranno i problemi della procedura e quelli della definizione delle circoscrizioni.

Con la legge ordinaria si renderà inoltre effettivo l'esercizio del diritto di voto dei

marittimi imbarcati su navi italiane in navigazione o in sosta in porti esteri, nonché di quanti si recano all'estero per lavoro o per studio durante un periodo limitato di tempo.

Noi chiediamo una corsia preferenziale per questo provvedimento perché deve cessare il periodo degli inganni nei confronti di milioni di cittadini italiani che non possono essere più né discriminati né ab-

bandonati; deve finire nell'immediato la violazione dei diritti costituzionali nei confronti dei nostri connazionali che debbono poter finalmente votare ed essere votati.

Devono essere finalmente partecipi, unitamente a tutti gli altri cittadini che risiedono in Italia, dei problemi della Nazione italiana e devono poter dare il loro contributo « elettorale », anche nel Parlamento, per la rinascita della loro Patria.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

## ART. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

## ART. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai citta-

dini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».